RIORDINAMENTO DEL RUOLO D'ORDINE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 3

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai gradi 9°, 10° e 11° del ruolo archivisti all'estero sara' inquadrato nel nuovo ruolo unico, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del decreto 3 dicembre 1923, n. 2960. Ogni disposizione contraria alla presente legge e' abrogata.

Versione in vigore dal 15 novembre 1949, non più in vigore dal 5 marzo 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 1 agosto 1949, n. 770
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-d-ordine-del-personale-del-ministero-degli/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it